

## **COMUNE DI RAGUSA**

### **REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

#### **Art. 1 Istituzione**

E' istituito il fondo di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale con sede presso il Settore Corpo di Polizia Municipale, usufruendo delle relative attrezzature.

#### **Art. 2 Scopi**

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l'assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano gli enti a ciò preposti ed in particolare:

- per forme integrative del trattamento di fine rapporto;
- all'assistenza del personale in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
- all'erogazione, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), di un assegno mensile, il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in caso di malattia che superi il periodo coperto dal contratto di lavoro;
- al pagamento contributivo, anche pregresso degli oneri, se previsti a seguito del riconoscimento degli appartenenti alla Polizia municipale tra le categorie di lavoratori che svolgono attività usuranti;
- alla stipula di polizze assicurative sulla vita e sugli infortuni per cause di servizio;
- per la copertura di danni a beni appartenenti al personale della Polizia municipale o ai propri familiari subiti in conseguenza di attentati, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, quando possa presumersi un diretto rapporto con la causa di servizio;
- assistenza per il personale che debba sostenere particolare ed economicamente onerose cure mediche non corrisposte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- in caso di morte di un dipendente del Corpo di Polizia municipale, verrà erogato agli eredi un assegno, "una tantum", il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 3 Previdenza integrativa individuale**

Una quota del fondo può essere destinata agli addetti alla Polizia municipale al fine di consentire loro la stipula con primaria compagnia di contratti per la realizzazione di forme di previdenza integrativa individuale ai sensi dell'art. 9-ter del D.lgs 21 aprile 1993 n. 124.

La destinazione a retribuzione della quota di cui sopra è, pertanto, condizionata all'effettiva stipula dei contratti di cui al precedente comma ed al rilascio a questo Ente di apposita delega per consentire il prelievo dalla retribuzione stessa delle somme previste ed il loro versamento nella polizza pensionistica stipulata da ciascun dipendente della Polizia municipale.

Laddove non venissero stipulate le polizze pensionistiche e/o non venisse rilasciata la delega di cui sopra, questo Ente sospenderà il riconoscimento dei benefici suddetti.

E' facoltà del singolo dipendente della Polizia municipale, all'atto del conferimento a questo Ente della delega di cui sopra, di autorizzare l'Amministrazione al prelievo oltre che delle somme destinate a retribuzione, anche di somme ulteriori a proprio carico da investire nelle polizze pensionistiche di cui sopra nella misura indicata dal dipendente stesso e nei limiti previsti dalla legge.

Qualora siano presenti spese relative alla gestione della posizione individuale, saranno poste a carico del singolo aderente.

Al fine di sviluppare la realizzazione di forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21/04/1993 n. 124 in favore dei dipendenti addetti ai servizi di Polizia municipale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 208 del Codice della Strada, questo Ente si impegna a stipulare una apposita convenzione con primaria Compagnia di assicurazione in modo da garantire ai propri dipendenti l'accesso agli strumenti previdenziali di cui sopra a condizioni di favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato.

Il dipendente che cessa di appartenere al Corpo di Polizia municipale ha facoltà di:

- 1) proseguire la partecipazione al fondo su base individuale;
- 2) trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- 3) riscattare la propria posizione individuale.

#### **Art. 4** **Organi del fondo**

Sono organi del fondo:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Consigliere delegato;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 5** **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- ❖ dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Presidente;
- ❖ da n. 2 (due) addetti al coordinamento e controllo, con qualifica di Funzionario Capo Servizio o Funzionario di Polizia municipale;
- ❖ da n. 2 (due) Operatori di Polizia municipale, Cat.C, appartenenti al Corpo con Categoria C.

I componenti, eletti separatamente dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono svolte da un appartenente al Corpo di Polizia municipale, individuato dal Presidente, senza diritto al voto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per attività svolte a favore del Fondo ed autorizzate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con avviso indicante l'ora ed il giorno della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze debbono essere presenti almeno n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono letti nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

In caso di collocamento a riposo o dimissioni, il componente decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti della rispettiva categoria.

## **Art. 6** **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera entro il mese di dicembre il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'esercizio decorso;
- b) determina la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché quanto necessario per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
- c) nomina il consigliere delegato alle funzioni esecutive;
- d) autorizza il Presidente a promuovere liti ed a resistere in giudizio;
- e) propone alla Giunta municipale le modifiche del presente Regolamento.

Le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al conto consuntivo sono trasmesse al Sindaco ed al Direttore Generale.

Tutta la documentazione amministrativa sarà conservata presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale.

## **Art. 7** **Il Presidente**

È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Comandante del Corpo di Polizia municipale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il fondo e ne ha la firma.

Nella sua qualità:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica, alla prima adunanza del Consiglio stesso;
- c) stipula i contratti deliberati dal Consiglio nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari;
- d) cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
- e) adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
- f) presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio, con la situazione patrimoniale del fondo.

In caso di assenza o impedimento verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 8**  
**Il Consigliere delegato**

Il Presidente può delegare le proprie funzioni esecutive ad un Consigliere delegato dotandolo dei necessari poteri, ivi compreso quello di firma.

**Art. 9**  
**Il Segretario**

Il Segretario del fondo è nominato dal Presidente.

Nella sua qualità :

- a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
- b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio e ne cura le conservazioni;
- c) dà esecuzione alle direttive di massima ed in particolare del Presidente;
- d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti ed i documenti relativi alla gestione;
- e) è consegnatario dei beni del fondo.

**Art. 10**  
**Il Collegio dei Revisori**

Il controllo della gestione del Fondo è affidato al Collegio dei Revisori dell'Amministrazione comunale.

**Art. 11**  
**Finanziamento del Fondo**

Il Fondo è finanziato dai proventi provenienti:

- dall'art. 208 del Codice della Strada, in una percentuale stabilita anno per anno dalla Giunta municipale e dalle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia municipale, non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento) ;
- da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di enti e donazioni di privati.

**Art. 12**  
**Fondo di riserva straordinario**

Il 3% (tre per cento) delle entrate ordinarie del fondo viene accantonato in conto corrente vincolato o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, fino a costituire un fondo di riserva straordinario per un importo non inferiore a € 1.500,00 (Euro millecinquecento) .

Il fondo di riserva straordinario, esaurito quello ordinario, è impiegato:

- a) per integrare le disponibilità destinate a finanziare le spese previste in bilancio, quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni
- b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie.

**Art. 13**  
**Servizio di Cassa**

Il Servizio di Cassa del Fondo, nonché la custodia dei titoli o dei valori costituenti il suo patrimonio, sono affidati all'Istituto di credito cittadino che svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'Ente.

Gli ordini di pagamento e le reversali di incasso, sono emessi, con la firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato e sono controfirmati dal Segretario.

**Art. 14**  
**Prima nomina delle cariche sociali**

La prima nomina delle cariche sociali viene effettuata dal Sindaco dopo l'approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta municipale, e ha validità per due anni.

**Art. 15**  
**Liquidazione del Fondo**

Nel caso di liquidazione del Fondo, la Giunta municipale provvederà a nominare il liquidatore che predisporrà il bilancio finale di liquidazione ed erogherà le somme disponibili all'Amministrazione comunale.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione e va ad integrare il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi